

(N. 1611)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla XI Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, cooperazione, previdenza e assistenza sociale, assistenza post-bellica, igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 14 marzo 1951 (N. Stampato N. 1831)

d'iniziativa dei Deputati VENEGONI, NENNI Giuliana e NOCE LONGO Teresa

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 22 MARZO 1951

Conservazione del posto di lavoro alle lavoratrici madri

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 6 della legge 26 agosto 1950, n. 860, è sostituito dal seguente:

«L'Ispettorato del lavoro può disporre la estensione del periodo di assenza dal lavoro di cui alla lettera a) del precedente articolo per un ulteriore periodo d'assenza obbligatoria fino a sei settimane, quando ritiene, sulla base di accertamento medico, che le condizioni di lavoro o ambientali possano essere pregiudizievoli alla salute della donna o del bambino.

«Inoltre la lavoratrice ha diritto di assentarsi dal lavoro, trascorso il periodo di assenza obbligatoria di cui alla lettera c) del precedente articolo, per un periodo di mesi sei, durante il quale le sarà conservato il posto a tutti gli effetti dell'anzianità.

«Le disposizioni di cui al successivo articolo 17 non si applicano durante il periodo di sei mesi di cui al precedente comma».

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.